

*Il Presidente*

**Roma, 27 settembre 2019**

**Prot. N. 300**

**Egr. Sig. On.**

**Paola De Micheli**

**Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Mail: [segreteria.ministro@mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mit.gov.it)**

**Oggetto:** richiesta incontro sull'applicazione da parte delle Autorità portuali della nuova durata delle concessioni demaniali marittime ex art. 1 commi 682 e segg. della Legge 30 dicembre 2018 nr. 145

La scrivente Organizzazione maggiormente rappresentativa delle aziende balneari italiane, con la presente, chiede un incontro urgente con la S.V. Ill.ma al fine di meglio chiarire la problematica qui di seguito succintamente esposta.

Codesto Ministero, attraverso la Direzione Generale per i porti, continua ad esercitare funzioni amministrative in materia di rilascio e di rinnovo delle concessioni demaniali marittime nelle aree di competenza delle Autorità portuali.

Si ricorda che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 all'art.1 comma 682 e seguenti ha disposto, *"una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici"* per le concessioni demaniali marittime disciplinate dall'art. 1 comma 01 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 494.

I titolari di siffatte concessioni hanno interesse ad ottenere l'immediata formalizzazione di questa diversa nuova durata della concessione demaniale di cui sono titolari, ai fini non solo del pagamento dell'imposta di registro ex art. 19 del DPR 26 aprile 1986 nr. 131, ma soprattutto per usufruire sia di credito bancario che delle provvidenze regionali al fine di effettuare investimenti nel settore.

Le aziende balneari rappresentate dalla scrivente Organizzazione lamentano gravi ritardi, da parte delle Autorità portuali, nell'applicazione della legge in oggetto indicata in quanto non stanno procedendo alla formalizzazione della nuova durata sui titoli concessori di loro competenza.

Sta di fatto che siffatta Direzione non ha ancora fornito una lettura interpretativa e indicazioni applicative della norma legislativa sopra richiamata a distanza di ben nove mesi dal varo della stessa e a differenza di

quanto avvenuto tempestivamente in passato con le Circolari del 6 maggio 2010 nr. 6105 e del 15 gennaio 2013 nr. 57 per le norme precedenti che avevano disposto proroghe dei titoli concessori.

Nel contempo le Regioni costiere hanno già emanato loro Circolari applicative dirette ai Comuni, i quali, a loro volta, stanno procedendo alla formalizzazione della nuova durata.

Perdurando l'inapplicazione della norma da parte delle Autorità portuali verrebbero lesi i legittimi diritti dei concessionari che ben potrebbero agire, in sede giudiziaria, nei confronti delle stesse per i danni procurati in conseguenza della mancata applicazione della legge.

E', pertanto, doveroso sollecitare le Autorità portuali medesime, attraverso la Direzione Generale per i porti, per la celere applicazione dell'art. 1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 anche al fine di evitare una ingiustificata disparità di trattamento fra concessionari che rientrano nella competenza dei Comuni e quelli ancora di competenza statale.

Sicuri dell'accoglimento della presente l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Avv. Antonio Capacchione

